

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PERRETTI | DOTT. PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | STRACCIA | RAG. ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LONGOBARDI | AVV. ANTONINO | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°346/05/05 DEL 22/09/2005 DEPOSITATA IL 19/12/2005
- sul ricorso n. 1146/05 depositato il 27/05/2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2005 00020255 75 REC.CREDITO.IMP 2001
SENTENZA

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SANT' ANGELO DEI LOMBARDI proposto dal ricorrente:

..... SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.

VIA CALITRI AV

difeso da:

.....CALITRI AV

CONCLUSIONI: Il Rag., per lo ricorrente, in accoglimento del ricorso, chiede che venga annullata la cartella di pagamento impugnata, con vittoria delle spese processuali; Per l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Sant'Angelo dei Lombardi, il direttore, conclude per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione cautelare e del ricorso, con vittoria delle spese processuali relative al presente giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il Sig., quale legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calitri, rappresentato e difeso dal Rag., ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n° 012 2005 00020255 75 notificata in data 29.03.2005, relativa all'iscrizione a ruolo "del parziale recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2001 e 2002 per investimenti nelle aree svantaggiate - art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n° 388", ammontante a complessivi €. 75.309,57, comprensivi di interessi e sanzioni.

A fondamento del ricorso il ricorrente, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi che erroneamente avrebbe escluso l'esistenza del diritto della contribuente al credito in quanto "i beni oggetto dell'agevolazione non sono utilizzati direttamente nella struttura produttiva dell'acquirente e, comunque, non utilizzati in strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate e, inoltre che gli automezzi acquistati non sono ritenuti inerenti all'attività svolta". Ha precisato il ricorrente che, contrariamente al dettato normativo fissato con circolare del Ministero delle Finanze n°4 I /E del 18.04.2001 l'Ufficio disconosce gli ammortamenti relativi ai beni scomputandoli dagli investimenti lordi ammessi al credito di imposta. Ha altresì contestato il rilievo di omessa destinazione dei beni secondo le previsioni della regolamentazione agevolativa, precisando che, la norma non impedisce che il cespite fuoriesca dal territorio del Mezzogiorno. Ha poi eccepito che gli autocarri acquistati sono strumentali e inerenti con la attività di costruzioni edili. Ha pertanto concluso per l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Radicatosi ritualmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esposizione dei fatti da parte della ricorrente, nonché le varie eccezioni da questa sollevate, riportandosi alle motivazioni dell'atto impugnato, di cui ha chiesto piena conferma, ed al processo verbale d'accesso e constatazione, del 4.03.2004, che ha versato in giudizio.

Ha quindi ribadito che nel caso in esame sussiste carenza dei presupposti di legge per il riconoscimento delle richieste agevolazioni, insistendo per il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'iscrizione a ruolo contestata e vittoria di spese.

La vertenza è stata trattata in camera di consiglio e decisa in base alle seguenti considerazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. _____
La Commissione, rigetta preliminarmente la dichiarata eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di recupero, in quanto l'atto non è tassativamente qualificato come autonomamente impugnabile ex art. 19 del D. Lgs. N° 546/ 1992. _____ Erra, ad opinione della Scrivente, l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi laddove sostiene che l'inavveduto gravame dell'avviso di recupero del credito renda improponibile la presente adizione al giudice tributario. E ciò per espresso, normativo dettato _____
Alcun effetto paralizzante dell'odierna disamina consegue alla avvenuta impugnazione della cartella di pagamento giacché condizione determinante è la non definitività della azionata pretesa tributaria.

In punto processuale va innanzitutto precisato che, vertendosi in tema di riconoscimento di un'agevolazione tributaria di cui il ricorrente vuoi far valere il diritto, con una pretesa che costituisce deroga al normale regime d'imposizione, in osservanza dei principi che regolano l'incidenza dell'onere della prova secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., spetta allo stesso ricorrente dimostrare che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla richiamata Legge 23 dicembre 2000 n° 388, per poter usufruire dell'invocata agevolazione. _____ Dall'esame dei documenti versati in giudizio e dalla lettura delle argomentazioni delle parti, non si riscontra la carenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 8 della citata Legge 388/2000, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, per "nuovi investimenti" nelle "aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come destinatarie degli aiuti finalità regionale.." precisando che "per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi, di cui agli artt. 67 e 68 del T.U. 917/86" . Orbene la ricorrente società ha dimostrato che gli autoveicoli acquistati, come beni strumentali, erano tutti presenti presso la sede sociale, come risulta dallo stesso processo verbale del 4.03.2004. Gli autocarri in questione erano tutti utilizzati in Calitri, territorio agevolato, e non erano collocati nei cantieri di Cesena e Rimini, dove la Cooperativa operava in subappalto. In buona sostanza, dalle schede carburanti degli autocarri, si evince che le forniture, pari al 92,31% del totale, sono state effettuate nel comune di Calitri e territori limitrofi e, solo il 7,69% dei rifornimenti sono stati effettuati presso stazioni di servizio autostradali e statali ubicate sul territorio nazionale. Tuttavia, la norma agevolativa non impedisce che il cespite fuoriesca dal territorio del mezzogiorno, giacché vieta solo l'utilizzo dello stesso in strutture produttive dei territori non svantaggiati, ove, peraltro la società richiamata opera in sub-appalto su cantieri già impiantati, dove è vietato per contratto l'utilizzo dei propri beni strumentali sia per lo spostamento che per il lavoro. L'Ufficio Finanziario applicando erroneamente il principio dell'inerenza disconosce la strumentalità dei richiamati automezzi alla attività della società e prima ne contesta l'utilizzo nelle aree non svantaggiate e poi ne contesta la loro inerenza. Al conseguente accoglimento del ricorso, in ordine alle questioni trattate, resta ricollegato l'annullamento dell'atto impugnato. _____
Sussistono apprezzabili giusti motivi, per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. _____

P. Q. M.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO
SEZIONE QUINTA

definitivamente pronunciando sul ricorso come in atti proposto dal Sig. _____, quale legale rappresentante della società _____, ogni altra eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvede :accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Avellino, li 22 settembre 2005 :

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE
(Rag, Antonio Straccia)

IL PRESIDENTE
(cons. Dr. Pasquale Perretti)